



COMUNE DI ERCHIE

(Provincia di Brindisi)

Ord.n° 7 del 20/02/2014

Oggetto: Disposizioni a tutela della sicurezza e pubblica incolumità, in occasione del “Carnevale 2014”.

IL SINDACO

PREMESSO :

- che, nel periodo di Carnevale, è diffusa la cattiva abitudine da parte di un considerevole numero di cittadini di ogni età, di utilizzare in area pubblica sostanze schiumogene ed imbrattanti, contro persone, veicoli ed edifici;
- che tale deprecabile consuetudine, oltre ad arrecare disturbo e pregiudizio all’ordinato svolgimento della vita cittadina, costituisce un potenziale pericolo alla sicurezza e alla salute pubblica, poiché, tali sostanze sono compresse in bombolette spray contenenti gas facilmente infiammabili e contengono elementi urticanti e dannosi per gli occhi;
- che, negli anni passati, a causa del suddetto malcostume, vi sono stati numerosi reclami e lamentele da parte di cittadini vittime dell’uso incontrollato di tali spray –schiume;
- che, l’uso inconsulto delle sostanze schiumogene imbrattanti, sulla scorta di pregresse esperienze, costituisce un pericolo per l’integrità del patrimonio architettonico della città e, in particolar modo, per le facciate degli edifici del centro storico e per il basolato;

RITENUTO necessario contrastare i comportamenti suddetti, al fine di prevenire ogni turbativa alla sicurezza pubblica, nonché evitare qualsiasi nocumento al decoro e la pulizia dei luoghi cittadini, tale da determinare il deterioramento della qualità urbana;

RISCONTRATA l’opportunità, ai fini di cui sopra, di vietare la vendita nel territorio comunale delle predette bombolette spray, nonché il loro uso su area pubblica, durante l’intero periodo di Carnevale;

VISTO l’art. 54 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO l’art. 2, lettera b, del D.M. 5/8/2008;

ORDINA

per i motivi in premessa esposti, a decorrere dalla data odierna e **fino a tutto il 4 marzo 2014**

1) **E’ VIETATA** la vendita su questo territorio comunale di bombolette spray contenenti schiuma o altre sostanze imbrattanti e/o urticanti e/o irritanti che possano arrecare danno, molestia o disturbo ai cittadini e al decoro dei luoghi;

2) **E’ VIETATO** detenere ed usare in luoghi pubblici materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, polveri pruriginose ecc.) e/o ad arrecare danno a persone e cose, quali civili abitazioni, auto, edifici pubblici, vetrine, nonché sporcare e/o insudiciare strade, piazze e monumenti;

AVVERTE

Che per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati;



COMUNE DI ERCHIE

(Provincia di Brindisi)

Alla sanzione amministrativa di cui sopra consegue il sequestro amministrativo della merce.
La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata ai genitori o all'esercente la potestà genitoriale, nel caso di violazione commessa da minorenni.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato per le vie brevi:

- agli esercenti commerciali abilitati alla vendita dei prodotti di specie, con obbligo di visibile esposizione all'interno del negozio;
- alle scuole primarie e secondarie presenti su questo territorio comunale affinché, nell'ambito della loro autonomia didattica e gestionale, ne diano opportuna conoscenza alle loro scolaresche.

Dispone, altresì,

- che il presente provvedimento venga preventivamente comunicato alla Prefettura di Brindisi;
- che al presente provvedimento venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione nelle news sul sito internet del Comune..

Il Personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza che, stante l'urgenza, **entrerà in vigore immediatamente**

A norma dell'art.3, co.4, L.7.8.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere –entro 60 giorni dalla pubblicazione- al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Municipale, 20 febbraio 2014

f.to

IL SINDACO

Giuseppe MARGHERITI